



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n. **90**

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CENTRO COMMERCIALE IPERION

L'anno **duemilaventi** addì **7** del mese di **Luglio** alle ore **14,30** in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO **Avv. Carlo MARINO**

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			P	A
1	<i>Sindaco</i>	MARINO Carlo	X	
2	<i>Vice Sindaco Assessore</i>	DE MICHELE Francesco	X	
3	<i>Assessore</i>	CASALE Emiliano	X	
4	<i>Assessore</i>	ESPOSITO Dora	X	
5	<i>Assessore</i>	MONACO Lucia	X	
6	<i>Assessore</i>	PIAZZA Raffaele	X	
7	<i>Assessore</i>	PICA Federico		X
8	<i>Assessore</i>	PONTILLO Alessandro	X	
9	<i>Assessore</i>	SPARAGO Maria Giovanna	X	
10	<i>Assessore</i>	VAIRO Adele	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dott. Salvatore Massi**

Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4° L. 267/2000





Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Il Segretario Generale

Preso atto che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri n. 27/2020 ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus, a seguito dell'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, dichiarata dall'OMS, per il periodo di sei mesi.

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti adottati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l'altro, al comma 1 dell'art. 73 testualmente dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale rogante, ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta Comunale della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all'o.d.g. previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con modalità telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest'ultimo la identificazione dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l'intervento può avvenire con videochiamata a mezzo dei seguenti applicativi: Whatsapp, Skype, Google Meet.

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1	PROPOSTA DI PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO (ART.9, REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI, DELIBERA C.C.N.61 DEL 28/06/2017) PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL CAMPETTO DI CALCETTO DEL RIONE VANVITELLI.
2	PROPOSTA DI PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO (ART.9, REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI, DELIBERA C.C.N.61 DEL 28/06/2017) PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DELLA "CASA DEL SOCIALE" ALL'INTERNO DEL "PALAZZO DEI VESCOVI".
3	"RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ FUNZIONALE AL COMPLESSO VANVITELLIANO DELLA REGGIA E DEL SISTEMA CINEMATICO" – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "RIQUALIFICAZIONE ASSE CASERTA NORD – VIALE DELLE INDUSTRIE" – CUP: D23D19000370004.
4	"RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ FUNZIONALE AL COMPLESSO VANVITELLIANO DELLA REGGIA E DEL SISTEMA CINEMATICO" – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL "NUOVO ASSE POLICLINICO – VIALE DELLE INDUSTRIE" – CUP: D21B19000640004.

5	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI "COLLEGAMENTO TURISTICO REGGIA BELVEDERE SAN LEUCIO – CUP: D21B20000140004
6	AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO "VARIANTE PIAZZA DELLA SETA" ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "VARIANTE PIAZZA DELLA SETA – 2° STRALCIO. CUP: D21B20000130004
7	"RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ FUNZIONALE AL COMPLESSO VANVITELLIANO DELLA REGGIA E DEL SISTEMA CINEMATICO" – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "SOTTOPASSI DI VIA MULINI MILITARI – REGGIA – CUP: D21B20000150004
8	"RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ FUNZIONALE AL COMPLESSO VANVITELLIANO DELLA REGGIA E DEL SISTEMA CINEMATICO" – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE APPIA INGRESSO NORD – VIALE DOUHET" – CUP: D23B119000360004
9	"RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ FUNZIONALE AL COMPLESSO VANVITELLIANO DELLA REGGIA E DEL SISTEMA CINEMATICO" – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "RECUPERO AREA MERCATALE – TERMINAL BUS" – CUP: D29G19000680004
10	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CENTRO COMMERCIALE IPERION

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all'ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale la situazione rilevata dallo scrivente è la seguente:

Sindaco Avv. Carlo Marino presente fisicamente;

Assessore dott. Francesco De Michele presente fisicamente;

Assessore dott. Emiliano Casale presente fisicamente;

Assessore Sig.ra Dora Esposito presente fisicamente;

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco presente fisicamente;

Assessore Avv. Raffaele Piazza presente fisicamente;

Assessore Prof. Federico Pica assente;

Assessore Arch. Alessandro Pontillo presente fisicamente;

Assessore Dott.ssa Sparago Maria Giovanna presente fisicamente;

Assessore Dott.ssa Vairo Adele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo Whatsapp su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo.

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il regolare svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato favorevolmente le prefate proposte deliberative poste all'o.d.g. del 07/07/2020 con le varie modalità su riportate.

Caserta li 07/07/2020

*Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Massi*



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione - Centro commerciale Iperion.

PROPOSTA

PREMESSO

- che la Iperion s.r.l. è proprietaria dell'omonimo centro sito in Caserta, alla via Paolo Borsellino, censito in catasto al foglio 36, particelle 5327, 5329, 5337, 5339, 5349, 6105, 6107 al catasto terreni e p.lla 5456 al catasto fabbricati;
- che detta struttura commerciale, adibita a supermercato, esercizi commerciali ed annesso parcheggio, rientra nella categoria delle grandi strutture di vendita ccdd. 'GACP', disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. I), della L.R. Campania n. 1/2014;
- che l'ammissibilità della citata struttura rispetto alla destinazione di zona è consentita dalle prescrizioni di cui al vigente SIAD;
- che, più precisamente, l'art. 19 delle NTA dello SIAD prevede che l'unica tipologia di struttura realizzabile nel territorio comunale sia il GACP;
- che l'ammissibilità di tale centro integrato è altresì consentita dalle tabelle allegate all'art. 7 dello SIAD ove, pur escludendosi la realizzazione delle strutture con una superficie maggiore ai 2.500 mq, si prevede con la postilla n. (4) l'eccezionalità degli interventi per la realizzazione del GACP;

CONSIDERATO

- che le suddette ragioni di incompatibilità derivanti dal contrasto tra la destinazione di zona dei fondi e l'attività commerciale esercitata nella citata struttura sono state oggetto di domanda giurisdizionale;
- che, a seguito di una lunga vicenda processuale, con la sentenza n. 4503/2011, il Consiglio di Stato, Sez. IV, all'esito di una ricostruzione interpretativo-applicativa del combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 112/1998 nonché degli artt. 11, 13 e 14 della (*illo tempore* vigente) L.R. Campania n.1/2000, ha accertato la legittima sussistenza del centro commerciale Iperion, risolvendo i paventati contrasti;
- che, più precisamente, il Supremo Consesso Amministrativo ha accertato la formazione del titolo unico urbanistico-commerciale per effetto della valutazione legittimante ottenuta all'esito della conferenza di servizi *ex art.* 25 del D.Lgs. 112/1998, *medio tempore* indetta dalla società, alla quale avevano partecipato i rappresentanti del Comune, della Provincia e della Regione, così come previsto dalla legislazione statale e regionale;

RITENUTO

- che, con istanza iscritta al prot. com. n. 72610 del 16.10.2014, la Iperion ha richiesto il rilascio di un titolo unico per la rifunzionalizzazione del centro integrato, previo ampliamento della superficie di vendita pari a mq. 1.012,58, minore del 20% complessivo della struttura (1.308,00 mq), rispetto alla superficie di vendita autorizzata, pari a mq. 6.540,00;
- che siffatto ampliamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d), L. R. Camp. 1/2014, non necessita di una nuova approvazione in conferenza di servizi, ma esclusivamente del rilascio del titolo edilizio;

OSSERVATO

- che, in riscontro, con la Determinazione Dirigenziale n. 5091 del 21.1.2015, il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Caserta ha denegato la domanda, ritenendo l'intervento richiesto in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area, ontologicamente asservita al verde pubblico, pertanto incompatibile con la realizzazione delle attività commerciali;
- che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, che ha accolto il ricorso con la sentenza n. 5149/2016, per l'effetto, annullandolo;
- che, a fronte del comportamento inerte reso in sede d'ottemperanza dal Comune di Caserta, la Iperion ha proposto giudizio *ex art.* 112 c.p.a. innanzi al medesimo T.A.R. Napoli, recante n.r.g. 2670/2017 per l'esecuzione della suddetta sentenza;

VISTE

- la nota dirigenziale prot. n. 69337/17 del 4.7.2017;
- la nota dirigenziale prot. pec n 61022 reg.uff. N.57801 del 15/05/2019 , con cui, nello stabilire di dare ottemperanza alla citata sentenza del Tar Campania – Napoli n. 5149/2016 mediante la richiesta di ulteriori obblighi urbanistici, in aggiunta a quanto già espressamente progettato nella citata richiesta di ampliamento, si è prevista la possibilità, accettata dalla Iperion srl, di regolare i reciproci obblighi mediante la stipulazione di un'apposita convenzione urbanistica, anche ai sensi dell'art. 11, L. 241/1990;
- la nota prot. n. 78613 del 5/07/2019, con la quale la Iperion trasmetteva schema di convenzione e tavole integrative;
- che il citato schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione, è stato valutato ed esaminato dall' ufficio, risultando fedele alle obbligazioni assunte dalla Iperion;

RITENUTO

- che lo schema di convenzione urbanistica predisposto e allegato al presente atto quale parte integrante, risulta completo di tutte le prescrizioni, clausole e garanzie volte ad assicurare la buona realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali all'intervento e la successiva loro cessione gratuita all'Amministrazione Comunale, nonché l'assunzione a carico della Iperion srl degli obblighi manutentivi e di carrabilità dell'assetto viario ivi meglio specificato;
- che, inoltre, nell'ottica di una riqualificazione e sistemazione dell'area, meritevoli di apprezzamento appaiono gli obblighi assunti dalla società in relazione alla risistemazione a verde delle aree e del recupero e manutenzione del *playground* (campo da gioco), in tal modo garantendo una maggiore fruibilità pubblica della zona, con maggior vantaggio per la Città di Caserta;
- che pertanto si ravvisa nell'intervento citato l'interesse pubblico in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'area;
- che è necessario procedere all'approvazione e successiva stipula della convenzione urbanistica tra Comune e soggetto attuatore;

RILEVATA

la pendenza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. VIII, del giudizio recante n.r.g. 2670/2017, instaurato per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5149/2016, resa dal medesimo tribunale e pubblicata in data 8.11.2016;

- la volontà espressa dalla ricorrente Iperion di rinunciare al citato giudizio a fronte dell'assunzione dell'obbligo di realizzare ulteriori interventi urbanistici meglio specificati in premessa e secondo le norme vigenti.

Tutto quanto premesso e considerato, lo scrivente

PROPONE

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, lo schema di convenzione urbanistica con relativo elaborato planimetrico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla domanda di Permesso di costruire, istanza iscritta al prot. n. 72610 del 16.10.2014, presentata alla Iperon s.r.l. con sede in Gricignano di Aversa (CE) Zona Industriale ASI Capannone n. 18 (C.F./P.IVA02495510618);
3. di dare mandato al dirigente del settore Urbanistica e Attività Produttive, ing. Giovanni Natale, per la stipula della convenzione e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;

Assessore
f.to Dott. Emiliano Casale

Dirigente
f.to Ing. Giovanni Natale



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione - Centro commerciale Iperion

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi ex dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, lo schema di convenzione urbanistica con relativo elaborato planimetrico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla domanda di Permesso di costruire, istanza iscritta al prot. n. 72610 del 16.10.2014, presentata alla Iperon s.r.l. con sede in Gricignano di Aversa (CE) Zona Industriale ASI Capannone n. 18 (C.F./P.IVA02495510618);
3. di dare mandato al dirigente del settore Urbanistica e Attività Produttive, ing. Giovanni Natale, per la stipula della convenzione e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;



**CONVENZIONE PER L'AMPLIAMENTO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE, PER
LA MIGLIORE FRUIZIONE PUBBLICA E PRIVATA, DEL CENTRO
COMMERCIALE "IPERION", AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990**

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____
(__/__/20__), innanzi al Notaio.....,

si sono costituiti:

- il **COMUNE DI CASERTA**, (di seguito denominato, per brevità, anche Comune C.F. 80002210617), con sede in Caserta (CE) alla Piazza Vanvitelli, rapp.to _____ da _____, (C.F. _____), nato a _____ il _____ in qualità di responsabile dell'Area Tecnica p.t. del Comune di Caserta, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, allo scopo autorizzato con la Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____;

- la **IPERION s.r.l.** (di seguito denominata, per brevità, anche Iperion o la società) (C.F. 02495510618) con sede in Gricignano di Aversa (CE) Zona Industriale ASI Capannone n. 18, in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., Cav. Patrizio Podini, nato a Bolzano il 20/1/1939, C.F. PDNPRZ39A28A952N.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante sono certo, espongono quanto segue.

PREMESSO

- che la Iperion s.r.l. è proprietaria della struttura commerciale sita in Caserta, alla via Paolo Borsellino, adibita a supermercato, esercizi commerciali ed annesso parcheggio e rientrante nella categoria delle grandi strutture di vendita ccdd. 'GACP', disciplinata dall'art. art. 24, comma 1, lettera i della Legge Regionale Campania n. 7/2020) ;
- che detta struttura è censita al foglio 36, particelle 5327, 5329, 5337, 5339, 5349, 6105, 6107 al catasto terreni e p.lla 5456 al catasto fabbricati;
- che l'ammissibilità di siffatta struttura commerciale, rispetto alla destinazione di zona, è consentita dalle prescrizioni di cui al vigente SIAD art.19 approvato con delibera di C.C. n. 172 del 18.12.2000 e n. 24 del 1.08.202 e ha acquisito

parere di conformità regionale con Delibera di Giunta Regionale n.950 del 21.03.2003 ai sensi dell'ex art. 13 L.R. 1/2000;

- che, con delibera Commissariale n.30 del 14.03.2016, è stato approvato “Atto di ricognizione del vigente strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) in via semplificata” per l'adeguamento alla L.R. 1/2014 del 9.01.2014 sulla “Nuova Disciplina in materia di Distribuzione Commerciale”;
- che l'ammissibilità di tale struttura in zona F3 è altresì consentita dalle tabelle allegate all'art. 7 delle NTA ove, pur escludendosi la realizzazione delle strutture con una superficie maggiore ai 2.500 mq, si prevede con la postilla n. (4) l'eccezionalità degli interventi per la realizzazione del GACP;

CONSIDERATO

- che le ragioni di incompatibilità derivanti dal contrasto tra la destinazione di zona dei fondi e l'attività commerciale esercitata nella citata struttura sono state oggetto di domanda giurisdizionale;
- che, a seguito di una lunga vicenda processuale, con la sentenza n. 4503/2011, il Consiglio di Stato, Sez. IV, all'esito di una ricostruzione interpretativo-applicativa del combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 25 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché degli artt. 11, 13 e 14 della (*illo tempore* vigente) L.R. Campania n.1/2000, ha accertato la legittima sussistenza del centro commerciale Iperion, risolvendo i paventati contrasti;
- che, più precisamente, il Supremo Consesso Amministrativo ha accertato la formazione del titolo unico urbanistico-commerciale, di cui all'art. 13 comma 3 L.R. 1/2000, applicabile *rationae temporis*, per effetto della valutazione legittimante ottenuta all'esito della conferenza di servizi *ex art. 25* del D.Lgs. 112/1998, *medio tempore* indetta dalla società, alla quale avevano partecipato i rappresentanti del Comune, della Provincia e della Regione, così come previsto dalla legislazione statale e regionale;

RITENUTO

- che, con istanza iscritta al prot. com. n. 72610 del 16.10.2014, la Iperion srl ha richiesto il rilascio di un titolo unico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 3, dell'art. 20 comma 1, 3 e 4, dell'art. 21 comma 1 L.R. 1/2014, applicabile *rationae temporis*, e dell'art. 3 comma 4 della relativa *Circolare Esplicativa* approvata giusta D.D.R. n. 997/14 del 30.10.2014, per

la rifunzionalizzazione del centro commerciale, previo l'utilizzo di una ulteriore superficie di vendita pari a mq. 1.012,58 minore del 20% complessivo della struttura esistente, previsto dalla L.R. 1/2014, (1.308,00 mq) che, sommata a quella esistente, è comunque inferiore alla superficie di vendita autorizzata, di mq. 6.540,00;

- che l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ha autorizzato la superficie di vendita di mq 6.540,00 con titolo unico n. 04 del 17 gennaio 2012 per una struttura di Centro Commerciale Tipologia GACP in Caserta alla via Borsellino e con Determina Dirigenziale R.U. n.2711 del 29.12.2011 ha disposto la compensazione degli oneri;
- che la richiesta inoltrata dalla Iperion, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 3, dell'art. 20 comma 1, 3 e 4, dell'art. 21 comma 1 della L.R. Camp. 1/2014 e dell'art. 3 comma 4 della relativa *Circolare Esplicativa* approvata giusta D.D.R. n. 997/14 del 30.10.2014, e dell'autorizzazione comunale n.4 del 17.01.2012, non necessita di una nuova approvazione in conferenza di servizi, ma esclusivamente del rilascio, da parte del SUAP comunale, del *provvedimento unico generale*, ossia dell'autorizzazione commerciale e dell'atto amministrativo necessario per l'effettuazione delle inerenti opere edilizie;
- che, in riscontro, con la Determinazione Dirigenziale n. 5091 del 21.1.2015, il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Caserta ha denegato la domanda, ritenendo l'intervento richiesto in contrasto con la destinazione della zona F3, ontologicamente asservita al verde pubblico, pertanto incompatibile con la realizzazione delle attività commerciali;
- che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, che ha accolto il ricorso con la sentenza n. 5149/2016, per l'effetto, annullandolo;
- che, a fronte del comportamento inerte reso in sede d'ottemperanza dal Comune di Caserta, la Iperion ha proposto giudizio *ex art. 112 c.p.a.* innanzi al medesimo T.A.R. Napoli, recante n.r.g. 2670/2017 per l'esecuzione della medesima sentenza;

VISTO

- che, in conformità della vocazione urbanistica dell'area e della motivazione del diniego dell' Ente per la mancata individuazioni di aree a verde da offrire alla collettività e in pendenza del sopra illustrato giudizio di ottemperanza la Iperion ha fatto pervenire una richiesta di integrazione, per addivenire alla estinzione del contenzioso, recante la realizzazione di opere di urbanizzazione sull'area interessata dal centro commerciale, consistenti, tra l'altro, nel trasferimento del possesso, in favore del Comune, di tracciati viari e delle sue pertinenze nella rifunzionalizzazione della struttura commerciale e delle infrastrutture ad essa connesse e nella realizzazione di molteplici interventi infrastrutturali, finalizzati ad una migliore fruizione, pubblica e privata, del comparto edificatorio ove insiste il centro commerciale e delle aree ad esso limitrofe, sia in proprietà pubblica sia privata, in alternativa alla mancato beneficio delle aree a verde;
- che gli interventi infrastrutturali hanno lo scopo di procurare un beneficio all'intera collettività, in coerenza con la zona omogenea "F3" destinata a contribuire, con gli interventi autorizzati, ai servizi della comunità e la presente convenzione ha l'obiettivo di non snaturare la funzione prevista dallo strumento urbanistico;
- che le medesime previsioni si pongono in aggiunta alla richiesta d' intervento da eseguire sul centro commerciale, per la quale risultano pacifiche ed impregiudicate le valutazioni così come risultanti per effetto della decisione del T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, n. 5149/2016;
- che, tali ulteriori obblighi, essendo stati assunti spontaneamente dalla Iperion srl, sono regolati mediante la presente convenzione urbanistica, anche ai sensi dell'art. 11, L. 241/1990;
- che il Comune, in sede di ottemperanza della citata sentenza del T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, n. 5149/2016, intendere accogliere le proposte progettuali di cui alla presente convenzione, ritenendole maggiormente soddisfattive dell'interesse pubblico comunque sotteso al mero rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento ed alla rifunzionalizzazione del centro commerciale, essendo ciò in ogni caso consentito dal combinato disposto delle prescrizioni di zona di cui allo SIAD ed al PRG vigenti.

- che la domanda della Iperion è accoglibile nel rispetto della legge regionale 21 aprile 2020 n. 7, nella parte in cui, all'art. 28 comma 9, che statuisce: *“Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 8 sono esaminate esclusivamente dal SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni previste dal presente testo unico”*
- che la superficie di vendita concessa con autorizzazione unica N.4 del 17.01.2012 risulta pari a mq. 6.540,00;
- che l'intervento richiesto consiste nella chiusura parziale dell'esistente porticato per una superficie di circa mq. 1.012, 58 pari al 15,57% di quella esistente;
- che la superficie di vendita totale, compresa la chiusura del porticato richiesto, calcolata secondo il disposto dell'art. 23 lettera d) della L.R. 7/2020, risulta pari a mq. 5.838, inferiore a quella concessa con autorizzazione n.4 del 17.01.2012 che prevede una superficie commerciale di mq 6.540,00;
- che la dotazione minima destinata a parcheggio (L.R. 7/2020 – allegato C) risulta pari a mq. 11.793,83 (SV x 2 = 8.838 x 2 = 11.614);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 VALORE DELLA PREMESSA

La premessa, in una con gli atti in essa richiamati ed allegati, forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina:

- a) la strada di piano esistente all'interno del centro commerciale denominata Campodonico;
- b) la disposizione delle attrezzature a verde e la necessaria ricollocazione degli spazi a verde da rivalutarsi a causa della presenza di un distributore di carburante;
- c) la cessione a titolo gratuito dell'area destinata a sede stradale e delle sue pertinenze segnatamente, il marciapiede e la striscia di verde adiacente la piattaforma stradale posta sulla Via S. Augusto, a destra del vigente senso di marcia, a condizione che un eventuale nuovo strumento urbanistico preveda, sulla zona, un diverso sistema cinematico che

confermi la carrabilità pubblica sulla via S. Augusto in luogo della vigente, mai realizzata né utilizzata per finalità cinematiche e/o pubblicitarie, strada di Piano Regolatore Generale;

- d) la realizzazione di due rotatorie ed opere accessorie, da realizzare sulla via Sant'Augusto per rendere la stessa conforme alle norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade attualmente in vigore. Il progetto dovrà essere redatto da professionista abilitato che attesti il rispetto della norma;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di proprietà pubblica esistente nel perimetro del centro commerciale, denominata "via Campodonico";
- f) la realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Paolo Borsellino, tese a consentire la piena fruizione del centro commerciale e dell'intero comparto edificatorio esistente, tra i quali la realizzazione di una rotatoria tra via Borsellino e via Falcone con eliminazione dell'impianto semaforico allo stato esistente, oltreché di uno spartitraffico tra le due rotatorie esistenti su via Borsellino;
- g) la concessione in uso al Comune di un immobile in proprietà Iperion srl ubicato nella struttura commerciale;
- h) le opere in grado di meglio individuare l'area di parcheggio comunale rispetto a quello pertinenziale dell'Iperion;
- i) l'incremento dell'illuminazione pubblica sull'area di parcheggio comunale con la realizzazione di una torre faro;

ART. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Si dà atto che gli interventi previsti sono così ripartiti:

Ambito A - regolazione dell'assetto viario e manutenzione:

- 1) la Iperion srl si impegna ad individuare e a delimitare il tracciato alternativo della strada pubblica denominata via Campodonico e mantenere inalterata la consistenza e la fisicità della strada all'interno del centro commerciale. Il tutto così come da progetto allegato;
- 2) la Iperion srl si impegna a riconoscere esistente ed in ogni caso a trasferire, così come effettivamente riconosce esistente e trasferisce, al Comune di Caserta, a titolo definitivo ed in forma gratuita, la strada denominata "via

Sant'Augusto" e le sue pertinenze, di cui il Comune di Caserta ha già il possesso e per tutta la durata della individuazione di una viabilità alternativa. Si impegna altresì ad apporre la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, secondo le indicazioni del competente settore di polizia municipale. Il tutto così come da progetto allegato;

- 3) la Iperion si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di proprietà pubblica esistente nel perimetro del centro commerciale, denominata 'via Campodonico', per tutta la durata della natura pubblicistica. Il tutto così come da progetto allegato;
- 4) la Iperion si obbliga alla realizzazione di infrastrutture per il tempo libero nello spazio esterno della struttura commerciale, di proprietà della stessa società. Il tutto così come da progetto allegato.

Ambito B - assunzione di obblighi e realizzazione di opere:

- 1) la Iperion si impegna alla risistemazione delle attrezzature a verde esistenti nell'area di parcheggio ed a ricollocare gli spazi interni al centro commerciale, al fine di contestualizzare armonicamente la presenza del distributore di carburante ivi esistente. Il tutto così come da progetto allegato;
- 2) la Iperion si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, in via Paolo Borsellino e, in particolare, il prolungamento dello spartitraffico esistente, per tutta la lunghezza del centro commerciale, al fine di migliorare la regolamentazione della viabilità nei due sensi di marcia, nonché una rotatoria tra via Borsellino e via Falcone per meglio disciplinare i flussi di traffico nell'incrocio. Il tutto così come da progetto allegato;
- 3) la Iperion si impegna a realizzare opere in grado di meglio individuare l'area di parcheggio comunale rispetto a quello pertinenziale della struttura commerciale, così come da progetto allegato;
- 4) la Iperion si impegna a dotare l'area comunale di un impianto d'illuminazione pubblica con una torre faro, così come da progetto allegato;
- 5) la Iperion si obbliga all'adeguamento, con due rotatorie ed opere accessorie, di via Sant'Augusto, per renderla conforme alle norme funzionali e geometriche sulla costruzione di strade attualmente in vigore.

Il progetto dovrà essere redatto da professionista abilitato che attesti il rispetto della norma;

- 6) la Iperion si obbliga alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde sul lato di via Sant'Augusto. Il tutto così come da progetto allegato;
- 7) la Iperion si impegna a concedere in uso decennale al Comune di Caserta, per finalità esclusivamente pubblicistiche, un locale (n.1) di sua proprietà tra quelli siti nella struttura commerciale, al piano....., n....., identificato in NCEU al foglio....., p.lla....., sub..... Detto locale sarà utilizzato dal Comune di Caserta per ivi ubicare..... e/o comunque attività finalizzate al soddisfacimento di pubblico interesse. Il tutto sottoposto alle seguenti, non alternative, condizioni risolutive: 1) il mancato utilizzo per finalità di pubblico interesse di siffatto locale; 2) la non contestuale, continuata ed ininterrotta fruibilità, per tutto il periodo di godimento in uso, dei locali da parte della collettività; 3) la mancata manutenzione ordinaria, da parte del Comune di Caserta, dei medesimo locale. In altri termini il godimento in uso s'intenderà cessato nella sua efficacia, ed il locale saranno immediatamente restituiti alla Iperion srl, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, allorché il Comune: 1) non li utilizzasse più per finalità di pubblico interesse; 2) non si manifestasse la contestuale, continuata ed ininterrotta fruibilità, per tutto il periodo di godimento in uso, del locale da parte della collettività.

ART. 4 ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Dalla realizzazione delle opere descritte nella presente convenzione non deriverà alcun ulteriore onere a carico del Comune.

Prima dell'esecuzione delle opere previste in convenzione, la Iperion presenterà eventuale domanda di autorizzazione corredata dai progetti esecutivi che dovranno essere conformi al progetto definitivo e a quant'altro necessario a rendere le stesse eseguite ad opera d'arte e di tutte le spese necessarie al collaudo delle stesse, compreso il corrispettivo dell'incarico professionale del collaudatore.

ART. 5 ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ ATTUATRICE

Per la realizzazione delle opere previste dalla presente convenzione, la Iperion presenterà un progetto esecutivo, conforme alla Tavola allegata alla presente

convenzione, che dovrà essere approvato dall'amministrazione comunale entro i successivi quindici (15) giorni.

La Iperion si obbliga a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente convenzione anche mediante eventuali richieste di ulteriori titoli abilitativi, laddove necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e ad ultimarle entro sei mesi dall'avvenuto deposito della comunicazione di inizio lavori.

ART. 6 OBBLIGHI DEL COMUNE

Salvo quanto diversamente ed ulteriormente previsto dal presente accordo, il Comune si impegna a rilasciare, nel rispetto delle norme di legge, qualsivoglia ulteriore ed eventuale autorizzazione volta a realizzare l'assetto viario e le altre opere, anche infrastrutturali, oggetto della presente convenzione.

Si obbliga altresì a sostenere gli oneri procedurali ed i costi di eventuali espropriazioni, laddove necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali oggetto della presente convenzione.

Si obbliga ancora, così come meglio illustrato nell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 4) della presente convenzione, a gestire in uso decennale, per finalità esclusivamente pubblicistiche, un locale (n.1) di proprietà Iperion tra quelli siti nella struttura commerciale, al piano....., n....., identificato in NCEU al foglio....., p.lla....., sub..... Detto locale sarà utilizzato dal Comune di Caserta per ivi ubicare..... e/o comunque attività finalizzate al soddisfacimento di pubblico interesse. Il tutto sottoposto alle seguenti, non alternative, condizioni risolutive: 1) il mancato utilizzo per finalità di pubblico interesse di siffatti locali; 2) la non contestuale, continuata ed ininterrotta fruibilità, per tutto il periodo di godimento in uso, dei locali da parte della collettività; 3) la mancata manutenzione ordinaria, da parte del Comune di Caserta, del medesimo locale. In altri termini il godimento in uso s'intenderà cessato nella sua efficacia, ed il locale saranno immediatamente restituiti alla Iperion srl, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni, allorquando il Comune: 1) non li utilizzasse più per finalità di pubblico interesse; 2) non si manifestasse la contestuale, continuata ed ininterrotta fruibilità, per tutto il periodo di godimento in uso, del locale da parte della collettività; 3) il Comune di Caserta non ne curasse più la manutenzione ordinaria.

ART. 7 OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DEL COMUNE. PROVVEDIMENTO UNICO

GENERALE

Il Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 comma 9, art. 31 comma 1 della L.R. 7/2020, si obbliga a rilasciare, a seguito dell'approvazione e della trascrizione della presente convenzione, il *provvedimento unico generale*, ossia l'autorizzazione commerciale e l'atto amministrativo necessario per l'effettuazione delle inerenti opere edilizie in ampliamento ed infrastrutturali, così come da progetto presentato.

ART. 8 CONSISTENZA DELLA STRADA DI PIANO

La Iperion assume a proprio carico, per sé e per i propri aventi causa, l'obbligo di mantenere inalterata, nell'attuale stato, consistenza e fisicità, la strada pubblica esistente all'interno della struttura commerciale, denominata Via "Campodonico".

La manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di piano resterà a carico della Iperion e dei suoi aventi causa, per tutta la durata della presente convenzione.

ART. 9 PROPRIETÀ DELLE STRADE PRIVATE

La Iperion con il presente atto riconosce già esistente ed in ogni caso trasferisce al Comune di Caserta la proprietà della strada denominata "via Sant'Augusto" e le sue pertinenze, allo stato adibita ad uso pubblico in via temporanea, e già in possesso al Comune di Caserta in forza della sua destinazione ad uso pubblico.

ART. 10 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

La Iperion si obbliga ad effettuare, per tutta la durata della presente convenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la carrabilità della strada denominata "via Campodonico" per la quale resta ferma ed impregiudicata la proprietà pubblica.

ART. 11 AREE A VERDE DELL'ASSETTO VIARIO

La Iperion si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione, alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde sul lato di via Sant'Augusto ed a recuperare ed a mantenere tutte le aree di proprietà comunale connesse a quelle del Centro.

La Iperion si impegna altresì a risistemare le attrezzature a verde esistenti nell'area di parcheggio ed a ricollocare degli spazi interni al centro commerciale, al fine di contestualizzare armonicamente la presenza del distributore di carburante ivi esistente.

ART. 12 OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'INTERO INTERVENTO VIARIO

La Iperion si obbliga, per sé e per i propri aventi causa, a realizzare le opere di urbanizzazione sulla strada denominata "via Borsellino", in conformità alle previsioni della presente convenzione, la cui manutenzione resterà a carico del Comune, mentre la manutenzione realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento di via Augusto, come meglio individuate nell'allegato progetto, restano a carico dell'Iperion.

La Iperion, pertanto, assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 bis del D.p.r. n. 380/2001, di seguito descritte:

- A.1) Strade denominate via S. Augusto e via Campodonico;
- B.1) Aree a verde ad uso collettivo;
- B.2) Spartitraffico sulla via Borsellino;
- B.3) Sistemazione e manutenzione delle aree a verde sul lato destro (odierno senso di marcia) di via Sant'Augusto;
- B.4) Realizzazione di una rotatoria tra via Borsellino e via Falcone con eliminazione dell'impianto semaforico;
- B.5) Opere in grado di meglio individuare l'area di parcheggio comunale rispetto a quello pertinenziale dell'Iperion;
- B.6) Incremento dell'illuminazione pubblica sull'area di parcheggio comunale con la realizzazione di una torre faro;
- B.7) la realizzazione di due rotatorie ed opere accessorie su via Sant'Augusto per rendere la stessa conforme alle norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade, attualmente in vigore;

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore.

Le citate opere di urbanizzazione saranno eseguite in conformità ad un progetto esecutivo redatto da un progettista abilitato individuato dalla stessa Iperion srl e a spese di quest'ultima.

ART. 13 CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione sarà controllata dai competenti uffici comunali anche in corso d'opera, mediante ispezioni, a mezzo di propri tecnici, al fine di accertare la rispondenza ai progetti.

La Iperion solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi per ogni fatto conseguente all'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 14 VIABILITÀ NEL PARCHEGGIO DESTINATO

A STANDARD COMMERCIALI

La viabilità interna del parcheggio sarà realizzata e gestita da Iperion e la medesima società provvederà a posizionare adeguata segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, così come previsto dalle vigenti norme in materia compresa quella di proprietà comunale.

ART. 15 COSTI ED ONERI DELL'INTERVENTO COMMERCIALE (SCOMPUTO ONERI)

A) La Iperion, in ottemperanza alle previsioni legislative in materia, si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, ad assumere a proprio carico l'intero contributo relativo ai costi di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione, risultante dall'applicazione delle tariffe vigenti, relativo agli interventi di cui all'art. 3 della presente convenzione che, con riferimento all'intervento quivi assentito, non formerà, in nessun caso, oggetto di scomputo.

Gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione saranno determinati dall'ufficio competente.

I predetti oneri, così come calcolati, saranno corrisposti dalla Iperion al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre ad eventuali maggiori oneri derivanti dall'adeguamento delle tabelle.

Il Comune prende atto che, a seguito del pagamento del contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) di cui al presente articolo, alla Iperion non potrà essere richiesta alcuna ulteriore somma a titolo

di costo di costruzione e oneri di urbanizzazione in merito agli ulteriori interventi previsti dalla presente convenzione.

B) La Iperion, in ottemperanza alle previsioni legislative in materia, si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, ad assumere a proprio carico l'intero contributo relativo ai costi di costruzione, così risultante dall'applicazione delle tariffe vigenti, relativo agli interventi di cui all'art. 3;

Il contributo per il costo di costruzione sarà determinato dall'ufficio competente. Il predetto costo sarà corrisposto dalla Iperion al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre ad eventuali maggiori oneri derivanti dall'adeguamento delle tabelle.

Il Comune prende atto che, a seguito del pagamento del contributo sul costo di costruzione di cui al presente articolo, alla società non potrà essere chiesta alcuna ulteriore somma a tale titolo.

Gli oneri di urbanizzazione dovuti saranno invece interamente scomputati mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, così come previsti all'art. 3 ed all'art. 12 della presente convenzione.

ART. 16 PARCHEGGIO DESTINATO

A STANDARD URBANISTICI E COMMERCIALI

La Iperion, in qualità di soggetto promotore, assume, per sé e per i suoi aventi causa, e senza nulla pretendere dal Comune, per tutta la durata della presente convenzione, tutti gli oneri inerenti alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio di esclusiva proprietà e di quello comunale mentre la gestione interesserà solo quello di esclusiva proprietà, obbligo derivante dal titolo unico richiesto in ampliamento.

In particolare, essa Iperion provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla pulizia dell'intera area di parcheggio, sia quella privata sia quella comunale, nonché alla manutenzione della segnaletica stradale interna alla struttura commerciale, per tutta la durata della presente convenzione.

La Iperion, a garanzia degli adempimenti ed obblighi assunti con la presente convenzione, dovrà stipulare polizza fideiussoria, prestata da una compagnia

di assicurazione, banca o dalle cosiddette "VECCHIE FINANZIARIE 107", iscritte nell'ELENCO SPECIALE di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario.

ART. 17 STANDARDS URBANISTICI E COMMERCIALI

La presente convenzione viene stipulata nel rispetto delle norme previste dal vigente S.I.A.D. e degli strumenti urbanistici vigenti.

Per una migliore identificazione delle aree a standards si rimanda all'allegato progetto (Tav. U) che rappresenta una migliore individuazione dei patti e delle condizioni.

I progetti esecutivi saranno trasmessi successivamente dalla Iperion.

ART. 18 EFFICACIA

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente convenzione è subordinata al rilascio, da parte del Comune, del relativo provvedimento unico generale sopra meglio citato, oltreché dei titoli abilitativi eventualmente necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste.

ART. 19 TERMINI DI VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DEGLI ADEMPIMENTI

La presente convenzione ha una durata di dieci anni decorrenti dalla sua sottoscrizione.

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dal rilascio degli eventuali titoli abilitativi.

Il termine del diritto d'uso del Comune sul locale di cui al precedente art. 3 decorrerà dall'effettivo rilascio del locale da parte della Iperion.

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio delle eventuali autorizzazioni, che il Comune si impegna a rilasciare, se necessarie, nel termine massimo gg. 30 dalla presentazione del progetto esecutivo.

Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 2 si applicano alle aree destinate a parcheggio di cui all'art. 35 e allegato C) della L.R. 7/2020. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere completate contestualmente ai lavori di ampliamento di cui al Titolo Unico.

ART. 20 COLLAUDO DELLE OPERE

Dell'ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione ai competenti uffici comunali.

La Iperion s'impegna a collaudare, in conformità alle previsioni di legge, le opere realizzate e il corrispettivo dell'incarico professionale sarà assunto dalla stessa Iperion.

Successivamente al collaudo vi sarà la consegna attraverso verbale di accettazione tra la Iperion e l'Amministrazione Comunale.

ART. 21 ALIENAZIONE A TERZI

Qualora la Iperion ritenesse di alienare la totalità o parte delle unità immobiliari oggetto della presente convenzione, gli obblighi di cui al presente accordo assunti dalla stessa Iperion devono essere trasferiti anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno né avranno mai efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

E ciò con particolare riferimento ai locali concessi in uso, così come meglio identificati all'art. art. 3 della presente convenzione.

ART. 22 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale.

ART. 23 CONTROVERSIE

Il Comune e la Iperion unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione verrà demandata agli organismi giudiziari competenti per territorio.

ART. 24 SPESE

Le spese del presente atto sono a totale carico della Iperion, nulla dovendo gravare in tal senso a carico del Comune.

Sono allegati alla presente convenzione, di cui formano parte integrante e sostanziale:

- all. 1 : Tavola grafica U

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – CENTRO COMMERCIALE IPERION.

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: **f.to favorevole**

Caserta, 07/07/2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to Ing. Giovanni NATALE

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: **f.to favorevole**

Caserta, 07/07/2020

IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI
f.to Ing. Francesco Biondi

IL SEGRETARIO GENERALE RAPPRESENTA ALLA GIUNTA CHE E' IMPOSSIBILITATO A QUANTO PREVISTO EX ART. 97, COMMA 2) DEL D.LGS. 267/00, GIUSTA NOTA PROT. N. 113776 DEL 16/10/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. SALVATORE MASSI

IL SINDACO
f.to Avv. Carlo Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Salvatore Massi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n° 69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta li 08/07/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Domenicantonio Matrisciano